



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e
Parco Naturale Terra delle Gravine – Protezione Civile



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2012 – 0006629 del 16/03/2012

RACCOMANDATA A.R.
NOTIFICA

A00 Prov. TA - A00

Class.

PTA/2012/0018786/P



02/03/2012

RACCOMANDATA A.R.

RACCOMANDATA A.R.



Spett.le
I.L.V.A. s.p.a.
Viale Certosa, 249
20151 Milano

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

e p. c. ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale
Via delle Magnolie – zona Ind.le
70026 - Modugno (BA)

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
Via delle Magnolie – zona Ind.le
70026 - Modugno (BA)



Oggetto: Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Obblighi per i gestori di impianti soggetti ad AIA di competenza statale in relazione alle operazioni di gestione rifiuti
- comunicazione ai sensi dell'art. 7 Legge 241/90 - avvio del procedimento di verifica d'ufficio

Premesso che:

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento siderurgico della società ILVA spa, ubicato nel Comune di Taranto.

Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011 prescrive che l'Autorizzazione Integrata Ambientale: *...ai sensi dell'art. 29/quarter comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo....*

Il comma 3 del citato articolo 8 prevede altresì che: *...resta fermo l'obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti...*

La Regione Puglia con Regolamento n. 18 del 16/07/2007, e successive integrazioni disposte con Delibera di Giunta regionale n. 1712 del 26/07/2011, ha disciplinato i criteri, le modalità di presentazione e definito i coefficienti di calcolo delle garanzie finanziarie in materia di gestione rifiuti da presentare alle province territorialmente competenti.

Con nota di questo Settore prot. PTA/2011/0083640/p del 12/12/2011, si invitava la società in epigrafe a trasmettere adeguate garanzie finanziarie conformi al combinato disposto del citato decreto DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, nonché del Regolamento Regionale n.18/2007 e DGR 1712/2011, assegnando all'uopo il termine di 15 gg, senza alcun riscontro.

Considerato che:

1. Dall'esame delle garanzie presenti agli atti di questo Ente si evince che la società ILVA spa, per le attività di gestione rifiuti precedentemente rilasciate, ed oggi sostituite dall'A.I.A. Ministeriale, aveva a suo tempo trasmesso quanto segue:
 - "stoccaggio rifiuti non pericolosi" - (autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 124 del 02/08/2005) - fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca Carime spa n. 6401/26035/5, emessa il 24/02/2006, importo garantito € 750.000,00, di durata annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta con almeno un mese di preavviso rispetto ad ogni scadenza annuale.
 - "stoccaggio rifiuti pericolosi" - (autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 23 del 18/02/2005) - fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa n. 7642801, emessa l' 8/04/2005, importo garantito € 750.000,00, di durata annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta con almeno un mese di preavviso rispetto ad ogni scadenza annuale.

Il Regolamento Regionale 16-07-2007, n. 18, al secondo paragrafo dell'allegato "A" prescrive che: [...omissis...] 2) *Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell'atto autorizzativo, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività riconducibili agli allegati B o C del decreto legislativo n. 152/2006:*

- operazioni di deposito sul o nel suolo;
- operazioni di stoccaggio;
- trattamento, tramite incenerimento, di rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
- trattamento, tramite impianti diversi dall'incenerimento dei rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
- impianti mobili;
- centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore;
- operazioni di recupero. [...omissis...]

Il medesimo Regolamento Regionale 18/2007, al quarto paragrafo dell'allegato "A" prescrive che: [...omissis...] *In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione alle Province competenti di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà della Provincia competente per territorio prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione. [...omissis...]*

L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Ministero dell'Ambiente DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, oltre a quanto richiamato in premessa, prevede al paragrafo 9.6 che [...omissis...] *la gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, compresa la disciplina sulle garanzie finanziarie. In particolare l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere commisurato a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 18 del 16/07/2007 [...omissis...]* mentre ai successivi sub paragrafi sono descritte in dettaglio le attività di gestione rifiuti autorizzate, diverse dal deposito temporaneo, e precisamente:

descrizione		Autorizzato tonni/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie
09.06.03 – stoccaggio rifiuti R13 / D15	Non pericolosi	70.000	165,00	27.500,00
	pericolosi	100	275,00	11.550.000,00
9.6.4.1 – attività di messa in riserva [R13] e adeguamento volumetrico di rifiuti di legno per il successivo utilizzo esterno	R13	10.000	165,00	1.650.000,00
9.6.4.2 – attività di messa in riserva [R13] previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario	R13	70.000	165,00	11.550.000,00
9.6.4.3 – attività di messa in riserva/deposito temporaneo delle traversine ferroviarie	R13 / D15	3.000	275,00	825.000,00
9.6.4.4 – attività di messa in riserva/deposito temporaneo dei pneumatici fuori uso	R13 / D15	700	165,00	115.500,00
9.6.4.5 – attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] dei rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica	R4	2.000.000	10,00	20.000.000,00
	R13	1.400.000	165,00	231.000.000,00
9.6.4.6 – attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] dei rifiuti contenenti zolfo per la produzione di acido solforico	R5	2.500	10,00	25.000,00
	R13	1.750	165,00	288.750,00
9.6.4.7 – attività di recupero nell'industria siderurgica delle scaglie di laminazione [R4] e messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria	R4	50.000	10,00	500.000,00
	R13	35.000	165,00	5.775.000,00
9.6.4.8 – attività di recupero ambientale [R10] – vedi punto 4.15.13	R10 / R5	**		
9.6.4.9 – utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottfondi stradali [R5]	R5	200.000	10,00	2.000.000,00
totale				285.306.750,00

** Restano comunque salve le garanzie relative alle attività di gestione rifiuti autorizzate al paragrafo 9.6.4.8 che saranno quantificate successivamente all'esito della valutazione del progetto richiamato al paragrafo 4.15.13, lettera f, (R10- R5).

2. Allo stato le garanzie finanziarie prestate in via provvisoria da codesta società presentano i seguenti elementi di incongruenza rispetto a quanto richiesto dal provvedimento di A.I.A.:

- **“stoccaggio rifiuti non pericolosi”** - la fidejussione bancaria a suo tempo prestata non è adeguata allo schema di polizza adottato dal Regolamento Regionale n. 18/2007;

- non vi è alcun elemento che riconduca la fidejussione bancaria a suo tempo prestata alle attività di gestione rifiuti (stoccaggio 09.06.03) così come indicate nel Decreto AIA n.450/2011, che necessitano di apposite garanzie;
 - importo garantito è inferiore agli importi desumibili dal Regolamento Regionale n. 18/2007 (cfr. allegato “B”, paragrafo “D”);
 - periodo di durata della garanzia inferiore ai termini previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2007 (cfr. allegato “A”, paragrafo 6 ed allegato “C”, art. 1);
 - manca la costituzione del fidejussore anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e ss. del Codice Civile (cfr. premesse condizioni di polizza allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca la possibilità di rivalutazione secondo gli indici ISTAT (cfr. premesse condizioni di polizza e art.2 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca la rinuncia del fidejussore ad eccepire il termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile (cfr. art.4 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'inopponibilità al beneficiario dell'eccezione del mancato pagamento del premio, oneri e spese (cfr. art.6 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'indicazione formale recapito del garante (cfr. art.7 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
- “stoccaggio rifiuti pericolosi” - la fidejussione bancaria a suo tempo prestata non è adeguata allo schema di polizza adottato dal Regolamento Regionale n. 18/2007;
- non vi è alcun elemento che riconduca la fidejussione bancaria a suo tempo prestata alle attività di gestione rifiuti (stoccaggio 09.06.03) così come indicate nel Decreto AIA n.450/2011, e che necessitano di apposite garanzie;
 - periodo di durata della garanzia inferiore ai termini previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2007 (cfr. allegato “A”, paragrafo 6 ed allegato “C”, art. 1);
 - manca la costituzione del fidejussore anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e ss. del Codice Civile (cfr. premesse condizioni di polizza allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca la possibilità di rivalutazione secondo gli indici ISTAT (cfr. premesse condizioni di polizza e art.2 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca la rinuncia del fidejussore ad eccepire il termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile (cfr. art.4 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'inopponibilità al beneficiario dell'eccezione del mancato pagamento del premio, oneri e spese (cfr. art.6 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'indicazione formale recapito del garante (cfr. art.7 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'indicazione del foro competente coincidente con l'Ente garantito (cfr. art.8 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007).
3. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, in combinato di disposto con i citati D. Lgs. 152/2006 e R.R. 18/2007, è necessario che codesta azienda provveda a:
- prestare idonee garanzie, ovvero, appendici di precisazione secondo quanto evidenziato sub 2, con riferimento alle attività di stoccaggio già autorizzate precedentemente al Decreto A.I.A.;
 - prestare idonee garanzie per le ulteriori attività di recupero rifiuti autorizzate con Decreto del Ministero dell'Ambiente DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si invita codesta società a procedere all'adeguamento delle garanzie finanziarie secondo le indicazioni di cui al punto 3 entro trenta giorni dal ricevimento della presente, dandone contestuale comunicazione a questa Provincia allegando i relativi comprovanti documenti.

Si precisa che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, devono essere corredate da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi.

Inoltre, qualora la società intenda avvalersi delle riduzioni previste dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 26/11/2010, nonché dal paragrafo 10 dell'allegato "A" del R.R. 18/2007, deve essere trasmessa copia conforme della certificazione ISO14001 per le attività di gestione rifiuti corrispondenti (codice EA 24), ovvero precisazione dell'organo accreditato al rilascio della medesima certificazione attestante l'inclusione delle attività di recupero e riciclo rifiuti tra le attività già certificate (codice EA 17).

Sono fatti salvi gli effetti di cui al primo periodo della lettera g) del comma 11 dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.; nonché del secondo paragrafo dell'allegato "A" del R.R. 18/2007.

Considerato che la Provincia di Taranto non è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sono altresì fatte salve le iniziative e/o provvedimenti che l'autorità competente al rilascio dell' A.I.A. riterrà opportuno adottare ai sensi del quarto paragrafo dell'allegato "A" del Regolamento Regionale 18/2007.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, codesta società ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare entro 10 giorni memorie scritte o documenti.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90:

- amministrazione competente: *Provincia di Taranto*;
- Unità organizzativa: *9° Settore Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine – Protezione Civile – Dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale: dott. Angelo Raffaele Borgia*;
- responsabile del procedimento istruttorio: *sig. Francesco Dimichele*
- oggetto del procedimento: *verifica garanzie finanziarie ex D. Lgs. 152/2006, R.R. 18/2007 e DGR 1712/2011*;
- termini di conclusione del procedimento: *60 giorni*;
- ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: *Settore Ecologia ed Ambiente Via Lago di Bolsena, 2 – Taranto -, nei seguenti giorni: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00.*

Il Dirigente
Dott. Angelo Raffaele BORGIA

